



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

Legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante *“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”*

Linee guida e direttive

Premessa.

La G.U. n.280 del 2.12.2025 ha pubblicato la Legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante *“Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”*, la cui entrata in vigore è prevista il prossimo **17 dicembre**.

La legge, di dichiarato valore simbolico, oltre a introdurre il delitto di *femminicidio*, contiene disposizioni di diritto penale sostanziale e processuale unite dal comune denominatore di rafforzare, ancora una volta, il «*contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime*», in ambito domestico e non solo, soprattutto irrobustendo il sistema sanzionatorio.

Come, però, si avrà modo di rilevare, questo ennesimo intervento sull'ingravescente fenomeno della violenza di genere non offre soluzioni snelle e semplici, andando, invece, ad ancor più appesantire l'apparato normativo, sostanziale e di procedura, con disposizioni, talora, di non immediata evidenza e con ulteriori oneri ricadenti sul p.m. che, certamente, non ne agevoleranno l'azione.

In via di prima approssimazione, si annota quanto segue.

§§§

1. Interventi sul Codice penale.

1.1. Il delitto di femminicidio.

La novità è data dall'introduzione della fattispecie di *“femminicidio”* di cui all'art.577 bis c.p., connotata da elementi caratterizzanti per differenziarla dal delitto di omicidio di cui all'art.575 c.p.

Intanto, il primo elemento caratterizzante riguarda la **vittima**, potendo essere soltanto una **donna**.

Il solo dato di genere, però, non è sufficiente, poiché anche il reato di cui all'art.575 c.p. può essere commesso nei confronti di una donna.

E infatti, l'art.577 bis c.p. richiede, oltre all'essere una donna vittima del reato, ulteriori **elementi caratteristici alternativi**, rinvenibili ora nelle finalità dell'agire, ora nella tipicità della condotta dell'autore.

Occorre che l'autore cagioni la morte di una donna mediante una condotta qualificabile quale:

- atto “di odio” o “di discriminazione” o “di prevaricazione”
- ovvero quale atto “di controllo o possesso o dominio in quanto donna”
- oppure quale (re)azione di fronte “al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo”
- ovvero che l'uccisione consista finalisticamente in un “atto di limitazione delle sue libertà individuali”.

In presenza di una di queste condizioni, in coerenza con la previsione del femminicidio quale fattispecie autonoma rispetto all'omicidio, troverà applicazione un **trattamento sanzionatorio dedicato**:

- la **pena base** consiste nell'**ergastolo**
- il riconoscimento di **circostanze attenuanti** incontra precisi **limiti di diminuzione** di pena

*“Quando ricorre **una sola** circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni **ventiquattro**” (comma 3).*

*Quando ricorrono **più** circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni **quindici**” (comma 4).*

Inoltre, potranno trovare anche applicazione, se il caso, le circostanze aggravanti di cui agli artt.576 e 577 c.p., alcune delle cui previsioni (ad esempio, art.576 n.5.1., l'omicidio in occasione del reato di cui all'art.612 bis c.p.), avranno l'effetto di paralizzare l'operatività di circostanze attenuanti.

Come rilevato se non ricorrono gli elementi qualificanti l'agire e la condotta, come sopra richiamati, troverà applicazione il delitto di omicidio di cui all'art.575 c.p.

Prevedibili, dunque, problemi di tipicità conseguenti alla necessità di delineare i confini del delitto di femminicidio, nonché problemi di prova.

Certamente di fronte all'omicidio di una donna sarà subito necessario verificare se ricorrano gli elementi caratteristici del femminicidio o meno (almeno uno), per ascrivere il fatto ora all'art.575, ora all'art.577 bis c.p.

Teniamo in conto che gli elementi caratteristici non sono tutti omogenei, nel senso che l'atto “di odio” o “di discriminazione” o “di prevaricazione” potrebbe trovare origine nella mera misoginia slegata, dunque, da ogni pregresso rapporto con la vittima, come, invece, farebbero supporre gli altri connotati dell'atto.

Dovremo affrontare **problemi di prova**: ad esempio, a provare l'atto di “controllo” o quello di “limitazione delle libertà” sarà sufficiente una sola condotta? Quale prova *finalistica* sarà necessaria per provare l'atto di “odio” e quello di “prevaricazione”? Quali criteri da adottare per distinguere l'atto di “possesso” da quello di “dominio”?

Prima che si formi un indirizzo interpretativo giurisprudenziale non potremmo che avvalerci della nostra esperienza maturata nelle indagini sui delitti in materia, in particolare quella in merito al reato di cui all'art.612 bis c.p. quando spesso abbiamo a che fare con atti qualificabili come *"di controllo o possesso o dominio"*, nonché ad atti di reazione di fronte *"al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo"*.

Parimenti utile l'esperienza acquisita nei casi di maltrattamento e che potrà servire a definire l'atto *"di prevaricazione"* o quello di limitazione delle libertà individuali.

1.2. L'aggravante di genere.

I connotati delle condotte e le finalità dell'agire che caratterizzano il delitto di femminicidio sono stati trasferiti dal Legislatore anche in altre fattispecie criminose tipiche dei reati di violenza di genere, inserendoli quali circostanza aggravante (applicabile, appunto, *«quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali»*) e che, con felice espressione, è stata giustamente definita una *"aggravante di genere"*¹.

Ritroviamo, infatti, l' *"aggravante di genere"* nei tipici delitti di cosiddetto *"codice rosso"*: maltrattamenti in famiglia (nuovo art. 572 comma 5 c.p.), lesioni personali (nuovo art. 585 comma 4 c.p. con richiamo all'art.582 c.p.), violenza sessuale (nuovo art. 609-ter n. 5-ter.1 c.p.), atti persecutori (nuovo art. 612-bis comma 4 c.p.), ma pure nel reato di interruzione di gravidanza non consensuale (nuovo art. 593-ter comma 6 c.p.).

Tuttavia, gli effetti sanzionatori di questa aggravante di genere non sono uguali per ogni fattispecie in cui è prevista e non se ne comprende appieno la ragione o la ragionevolezza.

Nella più parte delle ipotesi, l'aggravante è ad effetto speciale, comportando un aumento di pena da un terzo alla metà o da un terzo a due terzi (artt.572, c.5, 585, c.4, 593 ter, c.6, 612 bis, c.4, 612 ter, c.5), ma non così per il delitto di violenza sessuale di cui all'art.609 bis (posto che rientra nel nuovo n.5 ter 1. dell'art.609 ter c.p. con aumento di pena di un terzo).

L'effetto di questa aggravante introdotta in più fattispecie non riguarda, però, solo l'aspetto sanzionatorio, ma comporta conseguenze anche procedurali, quali quelle per il reato di cui all'**art.582 c.p.**

Infatti, poiché l' *"aggravante di genere"* è stata inserita nell'art.585 c.p.(con il comma4) *sic e simpliciter* (ossia senza alcun coordinamento sul comma 1 dell'articolo), se ricorrerà renderà procedibile d'ufficio il reato di lesioni personali di cui all'art.582 c.p.

Sarà, pertanto, opportuno, nel futuro, adeguatamente verificare se, in caso di lesioni personali, ricorra solo l'aggravante di cui all'art.577 n.1 c.p. o anche quella nuova di genere, dipendendo dalla valutazione la procedibilità a querela o d'ufficio.

¹ Da F. Lazzeri. *"In G.U. la l. 2 dicembre 2025, n. 181 (c.d. legge sul femminicidio): una panoramica dei profili penalistici sostanziali e processuali"* in *"Sistema Penale"*, 3.12.2025. da cui queste linee guida traggono ispirazione.

Segnalo che, al contrario, quando l' "aggravante di genere" ricorra nel delitto di atti persecutori di cui all'art.612 bis c.p. la procedibilità resta a querela (art.612 bis, c.5 c.p.). Con tutte le difficoltà di giustificare questa disparità di trattamento, posto che il delitto di atti persecutori è punito più gravemente di quello di lesioni personali.

L'aggravante di genere, infine, assume anche ulteriori rilievi procedurali/processuali. Infatti, sia in tema di **intercettazioni**, quando si procede per i delitti di cui agli articoli 577-bis c.p. o per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609 ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612 bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma c.p. (ossia quando ricorre l'aggravante di genere), **non opera il limite di durata massima di 45 giorni** (art.267, c.3 ultima parte c.p.p.). Inoltre, l'aggravante di genere ha importanti effetti quanto alla scelta delle **misure cautelari** da richiedere al giudice (di cui *infra*).

1.3. Il reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.p.

Con la novella si prevede espressamente che tra i soggetti passivi rientri anche la persona «*non più convivente*» quando «*l'agente e la vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione*».

In questi casi, si risolve la questione posta in giurisprudenza sull'applicabilità dell'art.572 e dell'art.612 bis c.p. in caso di condotte vessatorie commesse ai danni dell'ex partner in occasione o a causa degli incontri di persona o dei contatti a distanza conseguenti alla necessità di gestire in comune i figli minori, secondo i tempi di visita concordati o stabiliti dal giudice civile.

Una novità è introdotta con l'**art.572 bis c.p.**, prevedendosi la **confisca obbligatoria** delle cose usate per commettere il reato «*ivi compresi gli strumenti informatici o telematici o i telefoni cellulari*».

Resta, però, non chiarità la ragione per cui una previsione analoga non sia stata prevista né per gli atti persecutori di cui all'art.612 bis c.p., né per la diffusione non consensuale di materiale intimo di cui all'art.612 ter c.p., trattandosi di delitti per cui è stabilita l'aggravante speciale "*del mezzo informatico*" e laddove l'esperienza giudiziaria dimostra che sono commessi spesso ricorrendo a tali strumenti, come dimostrano i tanti sequestri di telefoni cellulari e altri dispositivi che le nostre indagini registrano.

§§§

2. Modifiche al codice di procedura penale.

2.1. Competenza del Tribunale monocratico per il reato di cui all'art.572 c.p. e per il reato di cui all'art.612 ter c.p. (nuovo art.33 ter c.p.p.)

Molto opportunamente, la riforma introduce l'art.33 ter c.p.p., con cui si prevede che il reato di maltrattamenti di cui all'art.572 c.p., anche se aggravato ai sensi del comma secondo o dell'aggravante di genere, sia di competenza del **Tribunale monocratico**.

Parimenti si dispone per il reato di cui all'art.612 ter c.p. ("*revenge porn*").

Soprattutto per il reato di maltrattamenti aggravato si tratta di una “buona notizia” a fronte delle gravi difficoltà organizzative e dei conseguenti tempi lunghi che la trattazione dibattimentale del reato esige.

Quasi a fare, però, da contraltare a questo sgravio organizzativo, probabilmente per una *svista*, **rientra nella competenza del Tribunale collegiale il reato di cui all'art.612 bis c.p., qualora ricorra l'aggravante di genere** (comma 4).

Infatti, poiché la pena si assesta a dieci anni e dieci mesi di reclusione, trova applicazione la regola generale dell'art. 33-bis c. 2 c.p.p. che individua la competenza, appunto, nel Tribunale collegiale.

2.2. Assunzione di informazioni della persona offesa.

Con la legge n.69/2019, onde sollecitare e accelerare le determinazioni di indagine del p.m., il Legislatore ha introdotto l'art. 362 comma 1-ter c.p.p., imponendo, per una serie di delitti, l'audizione della vittima (o del querelante/denunciante) entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, consentendone la deroga in determinate situazioni.

Come da direttive date, in questo Ufficio si assolve all'obbligo soprattutto mediante delega alla p.g., ossia disponendo l'immediata audizione della persona offesa (o del querelante/denunciante) al momento in cui la p.g., acquisita la notizia di reato, prende subito contatto col p.m. di turno “Affari Urgenti e come da direttiva a suo tempo impartita; ovvero adottando il motivato provvedimento di differimento dell'audizione nei casi previsti dalla legge e fino a ricomprenservi tutti quelli in cui l'audizione si rivelerebbe non proficua per la tutela della persona offesa ovvero solo fonte di un rischio di vittimizzazione secondaria.

La nuova legge:

- 1) ridisegna l'obbligo quanto al reato di cui all'art.575 c.p. nella forma tentata
- 2) aumenta le fattispecie sottoposte a tale obbligo di audizione *accelerata*, includendo il nuovo reato di femminicidio nella forma tentata, nonché quello dell'art.593-ter c.p., nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, quello dell'art. 612-ter c.p., quelli di cui agli artt.582 e 583 quinquies c.p. se anche aggravati dalla circostanza di genere di cui all'art.585, quarto comma c.p.
- 3) **rimodula i margini di delegabilità dell'atto istruttorio** in questione.

In sintesi, l'art.362, c.1 ter c.p.p. come modificato dalla novella legislativa, dispone che, quando si procede per i delitti previsti

- ✓ dall'art. 575 c.p. nella forma tentata, ***aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma;***
- ✓ ***dall' 577-bis c.p. nella forma tentata;***
- ✓ dall' art. 572 c.p., consumato o tentato;
- ✓ ***dall'art. 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,*** consumato o tentato
- ✓ dagli artt.609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, consumati o tentati
- ✓ dall'art.612-bis c.p., consumato o tentato
- ✓ ***dall'art.612-ter c.p.,*** consumato o tentato

- ✓ dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p., ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e **585, quarto comma**

il p.m. deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.

Al proposito, in questo Ufficio si continuerà a procedere secondo le norme organizzative d'indagine già date integrate da quanto si annoterà.

Inoltre, la disposizione **rimodula i margini della delegabilità** dell'assunzione delle informazioni dalla persona offesa (e dal denunciante/querelante/istante), stabilendo che ***“Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'articolo 612-bis, quarto comma, del codice penale”*** (art.362, c.1 ter nuovo ultimo periodo c.p.p.)

Intanto, si conferma implicitamente la possibilità di avvalersi della polizia giudiziaria con delega all'audizione.

Tuttavia, si pone una **regola generale** secondo cui, in presenza di una *«motivata e tempestiva richiesta»* della persona offesa, *«il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione»*.

È prevista la possibilità di **deroga** dando delega alla polizia giudiziaria, da giustificare con *«decreto motivato»*.

In ogni caso, però, si impone il **divieto assoluto di delega** qualora si proceda per il reato di cui all'**art. 612-bis nelle ipotesi di cui al comma 4, ossia quando ricorra l'aggravante di genere**.

Da queste disposizioni si può fondatamente concludere che l'audizione del denunciante/querelante/istante che non sia anche persona offesa sarà sempre delegabile alla polizia giudiziaria, anche laddove costui abbia chiesto di essere esaminato dal p.m. e senza necessità di adottare un decreto motivato.

Ciò premesso, a fronte della richiesta tempestiva e motivata della persona offesa di essere esaminata dal p.m. occorre distinguere il caso in cui quest'ultimo possa derogarvi adottando un decreto motivato e delegando la p.g., da quello in cui, procedendosi per il reato di cui all'art. 612 bis. c.4 c.p. la deroga non sia consentita.

Comunque sia, delegabilità dell'audizione o non delegabilità, l'obbligo di assumere informazioni dalla persona offesa (o dal denunciante/querelante/istante) deve sempre essere assolto entro i tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo l'adozione del decreto motivato di differimento nei casi consentiti.

a) La regola generale e la possibilità di derogarvi mediante delega alla polizia giudiziaria.

Come rilevato, secondo la **regola generale**, in presenza di una «*motivata e tempestiva richiesta*» della persona offesa, «*il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione*».

Intanto, in linea di prima approssimazione, si ritiene che la richiesta motivata debba essere sottoscritta personalmente dalla persona offesa.

La norma, però, non chiarisce quando la richiesta possa considerarsi *tempestiva*, né, tantomeno, il contenuto minimo di motivazione che debba possedere.

Quanto alla **motivazione**, appare fondato rilevare che la persona offesa dovrà indicare specificamente le ragioni che giustifichino la personale conduzione dell'atto da parte del p.m.

Utile, quale parametro di valutazione la gravità del fatto non solo in sé considerata, ma anche in relazione alle condizioni personali della persona offesa, in quanto, se si voglia trovare una *ratio* alla necessità che sia il p.m. ad esaminare la persona offesa, dovrebbe risiedere nella situazione di particolare vulnerabilità in cui sia venuta a trovarsi la persona offesa, in modo che solo un intervento tempestivo e diretto del magistrato potrebbe fornire l'adeguata tutela, grazie alla conoscenza personale e diretta della vicenda e non a seguito di una conoscenza "veicolata" dalla p.g. delegata all'audizione.

Quanto al criterio con cui valutare la **tempestività** della richiesta non si può che riferirsi al dato temporale rispetto a quando pervenne la notizia di reato, tempestiva dovendosi considerare una richiesta di audizione pervenuta *ad horas* o comunque entro il termine di legge stabilito per l'audizione.

Un utile parametro per valutare la tempestività della richiesta può rinvenirsi nel nuovo **art. 90 bis c.p.p.**:

"Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché dei delitti consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero degli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter..."

Dunque, la persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità (*rectius*, solitamente, la polizia giudiziaria) riceverà l'avviso della facoltà di chiedere di essere esaminata personalmente dal p.m. e potrà immediatamente determinarsi.

Sarà, però, necessario dare precise disposizioni alla polizia giudiziaria, per evitare equivoci e fraintendimenti che potrebbero risolversi in inopportune sollecitazioni alla persona offesa di avvalersi della facoltà in questione, chiarendo che l'eventuale richiesta

della persona offesa dovrà essere spontanea, specificamente motivata, nonché verbalizzata, onde consentirne il vaglio al magistrato.

Secondo le disposizioni date da questo Ufficio, la p.g., appena ricevuta una notizia di reato in materia, prende contatto con il p.m. di turno "Affari Urgenti", il quale dà le prime disposizioni e, se del caso, delega immediatamente la p.g. ad esaminare la persona offesa. A fronte della novella legislativa, qualora la persona offesa abbia spontaneamente chiesto di essere sentita direttamente dal magistrato secondo motivate ragioni, la p.g. ne darà notizia al magistrato, il quale si asterrà dalla delega di audizione, dando, se il caso, eventuali disposizioni di indagine e/o a tutela della persona offesa.

Quindi, il p.m. del Gruppo di Lavoro in materia che sarà assegnatario del procedimento, entro i canonici tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, valuterà se procedere direttamente all'audizione o, con decreto motivato, delegare comunque la polizia giudiziaria all'audizione.

E infatti, la nuova disposizione prevede che, a seguito della richiesta motivata della persona offesa di essere sentita personalmente dal p.m., quest'ultimo possa derogarvi adottando un "decreto motivato".

La normativa non indica i criteri a cui il p.m. debba ispirarsi per denegare l'audizione personale.

Preferibile un provvedimento sintetico, con cui il magistrato, valutato il fatto di causa in relazione alle condizioni della persona offesa in particolare e alle esigenze di tutela, deroghi alla richiesta, rilevando che l'attuale situazione non esiga l'audizione personale, essendo utilmente delegabile alla p.g. e dando, pertanto, delega dell'incombente.

Ovviamente, si tratterà di valutare caso per caso, non essendo possibile predisporre una motivazione adatta a tutte le situazioni.

Oltre alla valutazione sulla motivazione della richiesta, il p.m. dovrà verificarne la **tempestività** e si è già annotato che sarà tempestiva una richiesta presentata entro il termine di legge dato per l'assunzione delle informazioni come stabilito nell'art.362, c.1 ter c.p.p.

Potrebbe accadere che, data la delega di audizione alla p.g., la persona offesa si presenti all'incombente presentando la motivata richiesta di essere sentita dal p.m.

In questa evenienza, sarà opportuno che la polizia giudiziaria prenda immediatamente contatto col p.m. e nel caso in cui il termine dei tre giorni sia al di là dal venire non si procederà all'atto istruttorio, demandando al p.m. la valutazione della richiesta.

Tuttavia, qualora il termine sia in scadenza, dovendo essere rispettato, si procederà all'atto delegato, il p.m. poi sempre potendo, se valutate fondate le ragioni, procedere personalmente a un'audizione.

Concludendo, si deve comunque sottolineare che, in tutti i casi, troverà sempre applicazione la possibilità di differire l'audizione della persona offesa ai sensi dell'art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p. in presenza di "imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".

In questi termini si ritiene, poiché si tratta di norma a salvaguardia di interessi superiori e che non trova deroga nella riformulazione dell'art. 362, c.1 ter c.p.p.

Pertanto, si possono formulare le seguenti **direttive**:

- qualora la polizia giudiziaria sia la prima autorità ad avere contatto con la persona offesa, la informerà, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter (art.90 bis c.p.p.)
- informato dalla polizia giudiziaria, il p.m. di turno "Affari Urgenti" delegherà immediatamente la p.g. all'assunzione delle informazioni della persona offesa
- qualora la persona offesa abbia spontaneamente e motivatamente dichiarato di avvalersi della facoltà di essere esaminata dal p.m., il magistrato di turno "Affari Urgenti" non potrà delegare l'assunzione delle informazioni e, se il caso, darà le necessarie disposizioni d'indagine e/o per la tutela della persona offesa
- quindi, il p.m. assegnatario del procedimento, entro i canonici tre giorni dall'iscrizione del procedimento, valuterà se procedere personalmente all'audizione della persona offesa, ritenute fondate le motivazioni della richiesta e la tempestività come sopra indicato; ovvero, con decreto motivato nei termini di cui sopra, delegherà l'incombente alla polizia giudiziaria
- in ogni caso, il p.m., pur ritenute fondate le ragioni e la tempestività della richiesta, tuttavia, potrà sempre differire l'audizione della persona offesa con decreto motivato sulle ***"imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"*** (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.)
- qualora il procedimento si instauri su iniziativa della persona offesa e senza preventivo contatto con la polizia giudiziaria (presentazione di denuncia/querela presso questo Ufficio) la richiesta di audizione diretta del p.m. dovrà essere sottoscritta dalla persona offesa, tempestiva e motivata nei termini nei termini già indicati;
- in questo caso il p.m. assegnatario del procedimento entro i canonici tre giorni dall'iscrizione del procedimento, valuterà se procedere personalmente all'audizione della persona offesa, ritenute fondate le motivazioni della richiesta e la tempestività come sopra indicato; ovvero, con decreto motivato nei termini di cui sopra, potrà delegare l'incombente alla polizia giudiziaria
- comunque sia il p.m., pur ritenute fondate le ragioni e la tempestività della richiesta, tuttavia potrà sempre differire l'audizione della persona offesa con decreto motivato sulle ***"imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa"*** (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.)
- quanto alla tempestività, la richiesta della persona offesa dovrà pervenire entro i termini di legge dati per la sua audizione secondo l'art.362, c.1 ter c.p.p.; se, data la delega di audizione alla p.g., la persona offesa si presenti all'incombente chiedendo di essere sentita dal p.m. e motivandone le ragioni, la polizia giudiziaria prenderà immediatamente contatto col p.m. e, nel caso in cui il termine dei tre giorni sia al di là dal venire, non si procederà all'atto istruttorio, demandando al p.m. la valutazione della richiesta; qualora, invece, il termine sia in scadenza e non si possa attendere oltre, dovendo essere rispettato, si procederà all'atto delegato.

b) L'obbligo dell'audizione del p.m. in caso di procedimento per il reato di cui all'art. 612 bis, comma quarto c.p.

Qualora si proceda per il reato di cui all'art. 612 bis, comma quarto c.p. e la persona offesa abbia chiesto di essere *audita* dal p.m., l'esame non potrà essere delegato alla p.g. (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.).

Al di là del non comprendere appieno la ragione per cui l'audizione obbligatoria, a seguito di motivata e tempestiva richiesta della persona offesa, debba riguardare solo il reato di atti persecutori aggravato e non altri reati di pari valenza, in parte si può richiamare quanto già rilevato relativamente al dover essere la richiesta sottoscritta personalmente dalla persona offesa, nonché motivata e tempestiva nei termini già indicati sub a).

In sintesi, la richiesta deve essere motivata in relazione al fatto valutato anche alla stregua delle condizioni soggettive della persona offesa, nonché delle esigenze di tutela e pervenire entro il termine dato dall'art.362, c.1 ter c.p.p. per l'audizione.

Dunque, l'obbligo di audizione del p.m. non è automatico, ma sorgerà solo dopo che il p.m. abbia valutato positivamente la tempestività e le ragioni poste a fondamento della richiesta.

Come orientarsi se, all'esito della valutazione, la richiesta sia ritenuta intempestiva, infondata o immotivata?

Ritenere di non procedere comunque all'audizione della persona offesa si risolverebbe nella violazione della regola generale posta dall'art. 362, c.1 ter c.p.p.

Pertanto, in questi casi il p.m. delegherà l'audizione alla polizia giudiziaria con decreto motivato, rispettando il canonico termine dei tre giorni.

Da quanto rilevato, si possono richiamare le direttive già indicate sub lett a) nelle parti qui compatibili, con la precisazione che se il p.m. riterrà fondata e tempestiva la richiesta, dovrà procedere personalmente all'audizione, in caso contrario delegherà la polizia giudiziaria con decreto motivato sulle ragioni per cui l'istanza non può essere accolta.

Infine, anche laddove il p.m. ritenga che la richiesta sia fondata e tempestiva, tuttavia potrà sempre differire l'audizione della persona offesa con decreto motivato sulle *“imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa”* (art.362, c.1 ter ultima parte c.p.p.)

Relativamente alle regole in materia di flusso di notizie, a fronte della modifica dell'art. 6 D.Lgs. n.106/2006, si dispone che nella comunicazione dei dati di cui all'art.326, c.1 ter c.p.p., da inoltrare al Procureatore Generale, si inseriscano anche quelli inerenti ai nuovi adempimenti stabiliti per i nuovi reati inseriti nell'art. 362, c.1 ter c.p.p., nonché se vi sia stata richiesta della p.o. di essere *audita* dal p.m. e i casi in cui sia avvenuto o, se consentito, l'esame sia stato delegato con decreto motivato o differito.

Resta a rilevarsi che andremo incontro a plurimi inconvenienti, anche organizzativi.

Ci troveremo, pertanto, a che fare con un serio appesantimento procedurale che non appare collegato a reali esigenze investigative o di tutela della vittima, col serio rischio di una burocratizzazione delle funzioni a fini di tutela personale.

2.3. Potere di revoca dell'assegnazione da parte del Procuratore se il magistrato viola le disposizioni dell'art.362, c.1 ter c.p.p.

Alla modifica dell'art.362, c.1 ter c.p.p. consegue la riscrittura dell'art.2, c. 2 bis D.Lgs. n.106/2006 sull'esercizio del potere di revoca dell'assegnazione da parte del Procuratore se il magistrato viola le disposizioni dell'art.362, c.1 ter c.p.p., ora stabilendosi che

“Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale”.

Da segnalare che la riscrittura dell'art.2 bis, non prevede più che il magistrato possa, entro 3 giorni dalla comunicazione della revoca, presentare note scritte di giustificazione, né che il Procuratore provveda ad assumere le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia, la querela o l'istanza, direttamente o mediante il nuovo magistrato assegnatario.

Stando alla lettera della legge, le “giustificazioni” dell'assegnatario sembrerebbero precluse, con l'ineluttabilità di una nuova assegnazione.

Segnalo, però, che si tratta sempre di una facoltà data al Procuratore e non di un obbligo (*“può, con provvedimento motivato, revocare”*), nel senso che il Procuratore dovrà sempre valutare se la violazione del termine dato dall'art.362, c.1 ter c.p.p. sia, o meno, ingiustificata e solo in quest'ultimo caso potrà riassegnare il procedimento.

Anche se la norma nulla prescrive, appare opportuno che in caso di riassegnazione, la persona offesa (o chi ha presentato la denuncia, la querela o l'istanza) sia in breve, *audita* direttamente dal Procuratore o dal nuovo magistrato assegnatario.

2.4. Attività di vigilanza del Procuratore Generale presso la Corte di appello.

Modificato l'art.2, c.2 bis D.Lgs. n.106/2006, la nuova legge interviene sull'attività di vigilanza del procuratore generale presso la Corte di appello, prevedendo che tra le informazioni che acquisisce dal Procuratore sull'applicazione dell'art.362, c.1 ter c.p.p., siano ricompresi anche *“i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero”*.

Pertanto, si dispone che nella compilazione, mediante foglio excel, dei dati richiesti dall'art.362, c.1 ter c.p.p., ogni magistrato del Gruppo di Lavoro “Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili”, indichi anche i casi in cui la

persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.

2.5. Modifiche in materia di intercettazioni.

Come anticipato, il Legislatore fa assumere all'aggravante di genere introdotta in più fattispecie anche effetti di natura procedurale/processuale.

Un primo effetto riguarda la **disciplina della durata delle intercettazioni**, in quanto, al ricorrere della circostanza in questione, si prevede una **deroga al regime generale** in materia di cui all'art. 267, c. 3, ultimo periodo, c.p.p., come modificato dalla c.d. legge Zanettin (termine massimo di 45 giorni, salvo "elementi specifici e concreti" che rendano "assolutamente indispensabile" la prosecuzione).

Infatti, **oltretutto** per il nuovo reato di femminicidio di cui all'**art.577 bis c.p.p.**

"quando si procede... per i delitti aggravati di cui agli articoli 572, quinto comma, 585, quarto comma, 593-ter, sesto comma, 609 ter, primo comma, numero 5-ter.1), 612 bis, quarto comma, e 612-ter, quinto comma, del codice penale",

non trova applicazione il limite di durata delle intercettazioni posto a 45 giorni

(nuova ultima parte del comma 3 dell'art.267 c.p.p.).

In sintesi: le intercettazioni inerenti a queste fattispecie non avranno limite di durata, ma le proroghe avranno sempre durata di 15 giorni.

Dunque i reati in esame si aggiungono alle altre ipotesi di deroga contemplate dalla legge (per i reati di criminalità organizzata e affini, ex art. 13 d.l. 152/1991, e per i reati che a tale decreto rinviano) ma, per il resto, continuano a essere disciplinati dal "regime ordinario" quanto alla durata delle proroghe stesse: *"sicché anche in materia di intercettazioni sembra profilarsi una ulteriore frammentazione del sistema con emersione di tre distinti canali (disciplina generale con limite dei 45 giorni salvo deroghe; reati "codice rosso" aggravati per i quali non opera il limite dei 45 giorni ma per il resto sottoposti alla disciplina generale; reati di criminalità organizzata e parificati, soggetti a un regime speciale sotto plurimi aspetti"*².

2.6. La scelta delle misure cautelari.

L'aggravante di genere influisce anche sui criteri di scelta delle misure cautelari.

In particolare, si amplia il numero dei reati per i quali, in presenza di esigenze cautelari, ricorre la presunzione relativa di adeguatezza **delle misure custodiali** (arresti domiciliari e custodia in carcere), superabile solo quando:

- **siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari;**
- **oppure** le esigenze cautelari *«possano essere soddisfatte da altre misure cautelari»*, purché mettano al riparo la persona offesa dal *«pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica»* (art.275, nuovo comma 3.1.c.p.p.)

Questa presunzione relativa di adeguatezza delle misure custodiali già trova applicazione nella scelta della misura della **custodia in carcere** per più reati, tra cui quelli degli artt. 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., quando non ricorrano le circostanze attenuanti previste (oltre per i reati di cui agli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., nonché anche per i reati di cui agli artt. 575, 600-bis, c.1, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies c.p.; art.275, c.3 seconda parte c.p.p.).

² F. Lazzeri, op. cit.

Ricordiamo anche la presunzione assoluta dell'adeguatezza della custodia in carcere in caso di esigenze cautelari per i reati di cui agli artt.270, 270 bis e 416 bis c.p. (art.275, c.3 prima parte c.p.p.).

Con l'introduzione del comma 3.1. nell'art.275 c.p.p. si prevede, in caso di esigenze cautelari, la presunzione relativa di adeguatezza degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per:

- **il delitto di cui all'art.575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, c.1 n.1 e secondo comma, c.p.**
- **il delitto di cui all'art. 577-bis c.p., nella forma tentata**
- **per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 572, 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, c.1, nu.1 e 585, c.4, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma c.p.**

Per questi delitti la **“prima scelta”** cautelare sarà quella custodiale **degli arresti domiciliari o del carcere**, salvo che

- **non ricorrano esigenze cautelari in ragione degli elementi acquisiti**
- **oppure le esigenze cautelari «possano essere soddisfatte da altre misure cautelari», purché mettano al riparo la persona offesa dal «pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica » (art.275, nuovo comma 3.1.c.p.p.).**

Da sottolineare che il catalogo di questi delitti è più ampio di quelli per cui è derogabile il limite complessivo di durata delle intercettazioni, qui ricorrendo anche i delitti di cui l'art. 572 c.p. anche nella sua forma semplice. e degli artt. 612-bis e 612-ter c.p. anche nelle forme aggravate diverse da quelle connotate dalla circostanza “di genere”.

Ma non basta.

Infatti, **anche per i delitti appena richiamati, nonché per quelli di cui agli artt. 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma c.p. non** trova applicazione il divieto della custodia in carcere se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni (art.275, c.2 bis c.p.p. come modificato).

§§§

Un vero rompicapo procedurale, essendo difficile orientarsi nel labirinto prodotto da queste modifiche senza disporre di un codice di procedura aggiornato alla mano.

Infatti:

A) le intercettazioni non trovano il limite complessivo di durata per i seguenti reati del c.p.:

- **art.577 bis**
- **art.572, quinto comma (aggravante di genere) c.p.**
- **artt. 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584 c.p. se ricorre aggravante di genere di cui all'art. 585, quarto comma**
- **593-ter, sesto comma (aggravante di genere)**
- **609 bis se ricorrono le aggravanti di cui all'art.609 ter, primo comma, numero 5-ter.1**

- *612 bis, quarto comma (aggravante di genere)*
- *612-ter, quinto comma (aggravante di genere)*

B) in caso di esigenze cautelari, ricorre la presunzione relativa di adeguatezza degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i seguenti reati del c.p.:

- *art.575, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, c.1 n.1 e secondo comma.*
- *art. 577-bis, nella forma tentata*
- *per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt.*
 - *572*
 - *582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, c.1, n.1 e 585, c.4,*
 - *593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,*
 - *612-bis, secondo, terzo e quarto comma*
 - *612-ter, terzo, quarto e quinto comma*

C) non trova applicazione il divieto della custodia in carcere se il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni (art.275, c.2 bis c.p.p. come modificato) per i seguenti reati del c.p.

- *art.575, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, e 577, c.1 n.1 e secondo comma.*
- *art. 577-bis, nella forma tentata*
- *per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt.*
 - *572*
 - *582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, c.1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, c.1, n.1 e 585, c.4,*
 - *593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma,*
 - *612-bis, secondo, terzo e quarto comma*
 - *612-ter, terzo, quarto e quinto comma*

- *612-bis, primo comma*
- *612-ter, primo e secondo comma*
- *387-bis*
- *423-bis*
- *624-bis*
- *delitti indicati nell'art 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354.*

2.7. Modifica della distanza minima dalla p.o. in caso di divieto di avvicinamento (art.282 ter c.p.p.) e di allontanamento dalla casa familiare (art.282 bis c.p.p.)

Si aumenta il limite della distanza minima da tenere in caso di applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e a quella dell'allontanamento dalla casa familiare, portandola ai 1.000 metri rispetto ai precedenti 500.

La modifica comporterà non poche problematiche applicative quando l'interessato e la persona offesa vivano in piccoli centri abitati o risiedano o lavorino a poche centinaia di metri uno dall'altra.

Immaginabile che aumenteranno i casi in cui il giudice farà ricorso alla facoltà di **modulare il divieto di avvicinamento** *«per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative»* ex artt. 282 bis, c.2 e 282-ter comma 4 c.p.p.

2.8. Sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.)

Con l'art.316, comma 1 bis c.p.p. si è attribuito al p.m. il potere di chiedere il sequestro conservativo, oltre per assicurare il recupero delle somme dovute all'erario, anche per tutelare i **crediti risarcitori** maturati dai figli delle vittime di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, contro l'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o contro la persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

La nuova legge, da una parte, modifica l'inciso *“persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”* sostituendola con *“persona che è o è stata legata da relazione affettiva **anche senza stabile convivenza**”*.

Inoltre, amplia le ipotesi di ricorso al sequestro conservativo quando si procede per uno dei delitti di cui all'art.362, c.1 ter c.p.p., consentendo al p.m. di *“chiedere, previe indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1, se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate. Il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile”* (nuovo comma 1 ter).

2.9. Nuove regole per l'esame testimoniale della persona offesa (art.499, c.6 bis c.p.p.)

La nuova norma disciplina le **modalità dell'esame in contraddittorio della persona offesa** e pone il **divieto di «domande e contestazioni»** che possano determinare *«lesioni della dignità e del decoro e ogni altra forma di vittimizzazione secondaria»*.

In questo senso vengono specificati i poteri che il comma 6 conferisce al giudice nel regolare tutti gli aspetti dell'esame testimoniale e che già potevano essere utilmente spesi per raggiungere questo risultato:

“Quando si procede per i delitti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa esaminata come testimone a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria” (art.499, c.6 bis c.p.p.).

La finalità è di uniformare per via normativa l'orientamento culturale delle diverse parti del processo, per evitare il fenomeno della vittimizzazione secondaria.

Tuttavia, poiché sono ancora ammesse le domande sulla *«personalità»* della persona offesa *«quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di questa»* (art. 194 comma 2 c.p.p.), resta aperta la questione del **bilanciamento tra le esigenze di tutela della vittima e garanzia del contraddittorio**, *“la cui soluzione sarà certamente rimessa a una prevedibile lunga serie di eccezioni sollevate delle parti del processo davanti al giudice”* ³.

³ F.Lazzari. op.cit.

2.10. Nuovo art.64 bis disp.att.c.p.p.: obblighi informativi del pm.

Da segnalare la riscrittura dell'**art.64 bis disp.att.c.p.p.** onerando il p.m., quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, di verificare la ricorrenza di procedimenti civili tra le parti, nonché di trasmettere al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie i provvedimenti di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p., dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti di esercizio dell'azione penale.

Parimenti si onera la Cancelleria del giudice penale di trasmettere i decreti di archiviazione e le sentenze

“Quando procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, il pubblico ministero accerta la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli nonché alla responsabilità genitoriale e trasmette senza ritardo al giudice che procede copia degli atti di cui al comma 2, salvo che gli atti stessi siano coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice. Allo stesso modo provvede quando procede per reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata, ed è pendente procedimento relativo alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

2. Nei casi di cui al comma 1, il pubblico ministero trasmette al giudice civile o al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie che procede copia dei verbali di fermo, arresto, perquisizione e sequestro, delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, nonché degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice nonché dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di esercizio dell'azione penale. Alle stesse autorità giudiziarie è altresì trasmessa, a cura della cancelleria, copia del decreto di archiviazione, della sentenza di primo e secondo grado, della sentenza emessa dalla Corte di cassazione nonché delle ordinanze rese ai sensi dell'articolo 591, comma 2, del codice”.

In questo Ufficio già vige dedicato Protocollo con il Tribunale Civile firmato il 15.5.2019 e che prevede le ipotesi oggi inserite nell'art.64 bis disp.att.c.p.p. e, pertanto, non occorrono disposizioni applicative della nuova norma.

2.11. Comunicazioni e informazioni alla persona offesa.

Segnalo che, in coerenza con la possibilità che la persona offesa chieda tempestivamente e motivatamente di essere personalmente sentita dal pm, si introduce l'art.90 bis 2 c.p.p. prevedendo che si dia avviso alla persona offesa di tale facoltà *“sin dal primo contatto con l'autorità procedente”* e in una lingua a lei comprensibile, quando si procede per i reati di cui all'art. 575 c.p. nella forma tentata, aggravato ai sensi degli artt. 576, c. 1, nn 2, 5 e 5.1, 577, c.1, n. 1 e secondo comma; all'art. 577-bis c.p. nella forma tentata; nonché per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies,

612-bis e 612-ter c.p., ovvero degli artt. 582 e 583-quinquies c.p. nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, c.1 nn. 2, 5 e 5.1, 577, c. 1, n. 1 e secondo comma, e 585, c.4 c.p.

Inoltre, si tutela la partecipazione al procedimento della persona offesa in caso di **definizione del giudizio mediante patteggiamento**: la parte che richiede l'applicazione della pena fuori dall'udienza viene onerata – a pena di inammissibilità – di notificare l'istanza alla persona offesa, per consentirle la facoltà di presentare «*memorie e deduzioni*» (art.444, c.1 quater c.p.p.).

Questa facoltà data alla persona offesa è oggetto di uno specifico obbligo informativo previsto nel nuovo art. 90-bis, lett. d-bis c.p.p.; in questa evenienza l'art.90 bis 2 prevede che, in caso di procedimenti per i delitti indicati nel medesimo articolo (vedi *supra*) “*sin dal primo contatto con l'autorità procedente*” e in una lingua a lei comprensibile, la persona offesa sia informata “*della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis e 444, comma 1-quater*”.

Quando l'accordo sul patteggiamento è raggiunto in fase di indagini, è previsto che la persona offesa sia informata mediante notifica del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 447 c.p.p.

“Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni” e si prevede che “Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore, sono sentiti se compaiono”.

2.12. Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione

Si modifica il raggio d'azione delle comunicazioni sull'evasione o scarcerazione alla persona offesa previste nell'art.90 ter c.p.p., stabilendo, al comma 1 bis che

“Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del codice penale.”

Aggiungendo un ultimo periodo al comma 1 bis si stabilisce anche che

“Nei casi dei delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577 bis, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime informazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione”.

2.13. Ulteriori comunicazioni su modifiche cautelari, braccialetto elettronico, esiti riesame e appello, decisioni su misure alternative alla detenzione

2.13.1. Revoca, sostituzione delle misure o distacco temporaneo braccialetto elettronico.

Modificando l'art.299 c.p.p. si prevede che anche i provvedimenti che autorizzano il **distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo** relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

E si aggiunge *“La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione”* (art.299, c.2 bis ultimo periodo c.p.p.).

2.13.2. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva.

Sempre nell'ottica di rafforzamento della tutela della persona offesa, si aggiunge il comma 10 bis all'art.309 c.p.p. stabilendo che

“I provvedimenti che non con fermano le ordinanze impugnate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore”.

2.13.3. Esiti dell'appello (art.310 c.p.p.)

Parimenti, si prevede l'obbligo informativo sull'esito dell'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali

“I provvedimenti del tribunale che non confermano le ordinanze che di spongono misure cautelari personali nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore”(art.310, c.2 bis c.p.p.).

2.13.4. Misure alternative alla detenzione.

Si inserisce l'**art.58 sexies** nell'O.P. con obbligo di comunicazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta, in caso di concessione di misure alternative alla detenzione o comunque provvedimenti che consentano di uscire dall'istituto, adottati nei confronti di condannati/internati per determinati delitti:

“Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice,

quando al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione.

2. Quando al condannato o all'internato per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice o per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, la comunicazione di cui al comma 1 è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto, se questi ne hanno fatto richiesta in occasione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2-bis, secondo periodo, indicando il recapito anche telematico presso il quale intendono ricevere la comunicazione”.

§§§

3. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Si rimodula l'articolo 91 c.p.p., stabilendo che anche *i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati*, ai quali, anteriormente alla commissione del fatto, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possano esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato.

§§§

4. Disposizioni in tema di esecuzione delle pene.

Si amplia il catalogo dei reati di cui al comma 1-*quater* dell'art. 4-bis O.P. includendo anche il femminicidio, i maltrattamenti aggravati, l'omicidio aggravato di genere e alcune ipotesi di atti persecutori aggravati dal comma 3 dell'art.612 bis tra le fattispecie per cui la concessione dei benefici penitenziari è subordinata alla valutazione giudiziale positiva dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto condotta per almeno un anno.

“I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata”.

Si prevede anche che

“Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui

l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2" (art.4 bis O.P., comma 2 bis).

Da rilevare che a tali fattispecie si estenderà anche il **divieto di concessione di pene sostitutive** che l'art. 59 l. 689/1981 stabilisce per i reati di cui all'art. 4-bis, con una preclusione assoluta che la Corte costituzionale con sentenza 139/2025 ha di recente ritenuto immune da vizi di legittimità.

Altrettanto da rilevare che, pertanto, i reati di cui agli **artt.572, c.2 e 612 bis, c.3 c.p.** vengono **esclusi dalla possibilità di applicazione dell'art.656 c.p.p.** ossia non sarà più possibile, qualora la pena da espiare sia non superiore ai 3 anni (quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 DPR n.309/90), emettere il decreto di sospensione dell'esecuzione della pena, dando 30 giorni all'interessato per presentare istanza per la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1 legge 26 luglio 1975, n. 354 e 90 DPR n.309/90.

§§§

5. Corsi di formazione per i magistrati.

Si integra il quadro normativo di riferimento per la formazione dei magistrati in materia di violenza contro le donne (art. 6 l. 168/2023), con specificazione dei relativi temi (tra cui compare *«la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria»*, sintonica rispetto ad alcune delle linee di intervento sopra esaminate, tra cui l'obbligo di audizione personale e i limiti dell'esame dibattimentale) e con la previsione, per i magistrati assegnati *“anche in via non esclusiva”* alla trattazione di procedimenti in materia, dell'**obbligo di partecipazione ad «almeno uno» dei corsi formativi** proposti annualmente dalla Scuola Superiore della Magistratura. L'indicazione *“anche in via non esclusiva”* appare assai ampia, soprattutto tenendo conto che in questo Ufficio tutti i magistrati di turno “Affari Urgenti”, a prescindere dalla partecipazione nel Gruppo di Lavoro *“Reati di violenza di genere, domestica e in danno di persone vulnerabili”*, sono chiamati quotidianamente a compiere delicate valutazioni in relazione alle comunicazioni delle notizie di reato in materia date dalla polizia giudiziaria che, con apposita direttiva, ha l'obbligo di prendere immediatamente contatto con il p.m. di turno “Affari Urgenti” in caso di questi reati per avere le prime, necessarie direttive.

Comunque sia, un'interpretazione ragionata dell'inciso dedicato ai magistrati assegnati *“anche in via non esclusiva”* alla trattazione di procedimenti in materia, suggerisce di fondatamente concludere che si debba far riferimento a magistrati che, non assegnati al Gruppo di Lavoro relativo ai reati in materia, siano, per le più diverse ragioni, assegnatari di procedimenti su reati di “codice rosso”, escludendo quelli che vengano a contatto con tali vicende occasionalmente, in particolare quando, secondo le direttive di questo Ufficio, o diano le prime, urgenti, direttive alla polizia giudiziaria in occasione del servizio di turno “affari Urgenti”

Cuneo, 9 dicembre 2025.

Il Procuratore
Onello Dodero



Si comunichi:

ai Magistrati (togati e onorari)
al Personale amministrativo
ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

Si trasmetta:

al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello
al Signor Presidente del Tribunale in sede
al Signor Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

Si pubblichi nel sito web dell'Ufficio.